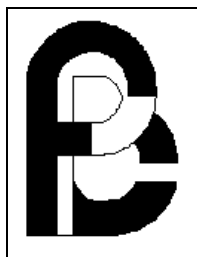


FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



Sede legale e uffici: Via Brera 10 - 20121 Milano Telefono 02 87967405 - Fax 02 87967458
Codice Fiscale 00805900156 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n. 1185
e-mail: info@fondopensionicariplo.it Sito internet: www.fondopensionicariplo.it

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità - 2026

Informativa prevista dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 25/02/2026

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088, alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 in materia di trasparenza e alla Circolare Covip n. 5910 del 21 dicembre 2022.

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



1. Premessa e definizioni	Pag.	3
2. Riferimenti normativi	Pag.	3
3. Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità	Pag.	3

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Regolamento UE 2019/2088, così come definito nell'art.1, *“stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari”*.

Secondo quanto stabilito dall'art.2, punto 1, lett. c) del Regolamento rientrano tra *“i partecipanti al mercato finanziario”* anche gli enti ente pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come definiti dall'art. 6, punto 1, della Direttiva UE 2016/2341, ovvero i fondi pensione di secondo pilastro.

Con il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 sono state dettate specifiche norme tecniche di regolamentazione recanti gli standard tecnici da utilizzarsi per la divulgazione di talune delle informazioni in tema di sostenibilità previste dal Regolamento Disclosure.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 3 del Regolamento Disclosure prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

L'art. 4 del Regolamento Disclosure prevede che i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare annualmente, sui propri siti web, una delle due seguenti dichiarazioni, tra di loro alternative:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili;

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Il Regolamento delegato prevede che la dichiarazione in parola vada resa conformemente a quanto previsto nel relativo *Allegato I* e in conformità alle prescrizioni di cui agli *articoli da 5 a 10 del succitato Regolamento*.

Circa la dichiarazione di cui alla sopra indicata lettera b), il Regolamento delegato chiarisce, nell'art. 12, quali sono le informazioni da fornire. Tenuto conto della citata previsione, tale dichiarazione va resa nella sezione *“Informativa sulla sostenibilità”*, sotto la voce specifica *“Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”*.

3. MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Considerando quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088, il Fondo dichiara che per l'anno 2026 ha deciso di non prendere in considerazione i predetti effetti, adottando l'approccio cd. *“explain”*, per le seguenti motivazioni:

- In riferimento al Regolamento UE 2022/1288 – che detta le norme tecniche di regolamentazione da osservarsi, tra l'altro, anche nella presentazione delle informazioni inerenti gli effetti negativi per la sostenibilità – è stato emanato ed è entrato in vigore molto recentemente, e non sono ancora disponibili consolidate linee guida interpretative e/o prassi operative;
- la limitata quantità di dati robusti e affidabili presenti sul mercato non consentono ancora di valutare adeguatamente i potenziali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in linea con le metriche delineate nei RTS.

Il Fondo si riserva di intraprendere il percorso che porti all'integrazione nelle proprie decisioni di investimento di ulteriori aspetti attinenti la sostenibilità stessa, ivi compresa la presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sulla sostenibilità, nel momento in cui le

modalità e i criteri di rendicontazione avranno raggiunto un livello di consolidamento sul piano regolamentare.

A tale riguardo costituirà elemento di valutazione anche la disponibilità di fonti informative dotate di consolidata autorevolezza, tali da consentire al Fondo una piena e consapevole valutazione dei predetti effetti negativi.